

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Paola Lucarelli nell'udienza del 28 ottobre 2019, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23217 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018

TRA

1. CUNICO MICHELE; 2. FRANZINO DANIELA; 3. GATOS MADDALENA; 4. IANNACCONE ANDREA; 5. MENNELLA ROSA (con l'Avv. Domenico Naso)
RICORRENTE

E

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA

RESISTENTE - contumace

Mediante il seguente dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Nulla per le spese.

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli



FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 13 luglio 2018, Michele Cunico, Daniela Franzino, Maddalena Gatos, Andrea Iannaccone e Rosa Mennella - appartenenti al personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato nel ruolo del personale in servizio all'estero a seguito di decreti del Ministero Affari Esteri prorogati sino al compimento dei 9 anni - facevano presente di essere cessati dal servizio all'estero in data 31 agosto 2018 e di essere stati restituiti ai ruoli metropolitanici di appartenenza in data 1° settembre 2018.

Chiedevano al Giudice adito di accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di cessazione del mandato all'estero al 31 agosto 2018 e di accertare e dichiarare il loro diritto al mantenimento in servizio sino al decimo anno di completamento dei due mandati quinquennali come previsto dall'art. 112 del CCNL del 2003 e dall'art. 116 del CCNL del 2007 in applicazione dell'art.1 comma 10 del CCNL Comparto Scuola 2016-2018.

L'amministrazione resistente rimaneva.

Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.

Qui di seguito le motivazioni del maturato convincimento.

Illustrando le tappe fondamentali dell'evoluzione normativa, i ricorrenti si soffermavano su quegli interventi legislativi che, avendo disciplinato il tema della durata del mandato all'estero, avevano ridisegnato la cornice di riferimento in cui inserire la loro vicenda lavorativa.. Nel dettaglio, osservavano che l'articolo 2, comma 4 *novies*, legge 10/2011 aveva fissato la durata massima dei mandati all'estero in nove anni scolastici, senza possibilità di proroga, mentre il successivo art.21 D.Lgs. 64/2017 aveva disciplinato in modo ancora diverso lo stesso tema stabilendo *"La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici..."* . Ciò premesso, contestavano che il D.Lgs. 64/2017 potesse disciplinare la mobilità professionale, come è qualificata quella all'estero, trattandosi di materia riservata alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40 D.Lgs.165 del 2001.



Sottolineavano come il combinato disposto dell'articolo 1 comma 10 del CCNL Comparto Scuola triennio 2016-2018 con l'articolo 2 del D.Lgs 165 del 2001 confermasse la prerogativa, in materia, della contrattazione collettiva. Infatti, l'articolo 1 comma 10 del citato CCNL (del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca) stabilisce *"Per quanto non espressamente previsto dal CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D.Lgs.165 del 2001"* laddove l'articolo 2 del Dlgs. 165 / 2001 prevede *"I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi"*.

Secondo la ricostruzione difensiva dei ricorrenti, il decreto legislativo 165/2001 consente una chiara deroga da parte della normativa pattizia alle disposizioni di legge e dunque all'intervenuta disciplina prevista in termini di durata del servizio all'estero dall'art. 21 del D.Lgs.64/2017.

Tenuto conto delle argomentazioni difensive dei ricorrenti e riscontrata la scarsa chiarezza delle norme lette in combinato disposto, si ravvisava, in corso di causa, la necessità di chiedere un parere all'A.R.A.N. in merito alla corretta interpretazione delle norme contrattuali invocate. Questo Giudice, nel rivolgersi all'A.R.A.N., faceva presente che non poteva ignorarsi che l'articolo 1 comma 10 del CCNL, ad una lettura attenta, se per un verso riconosceva l'applicazione della precedente contrattazione collettiva al fine di colmare lacune nella disciplina, limitava subito dopo detta applicazione richiedendo che le disposizioni contrattuali richiamate fossero compatibili *"con le norme legislative, nei limiti del D.Lgs.165 del 2001"*. Tanto premesso, si chiedeva di chiarire l'interpretazione della norma contrattuale invocata; di stabilire se una norma contrattuale potesse derogare all'articolo 21 D.Lgs.64 del 2017; di individuare la norma da applicare alla fattispecie (l'articolo 1 comma 10 CCNL o l'articolo 21 D.Lgs.64/2017).

L'A.R.A.N., convocate le OO.SS firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, rendeva, secondo un percorso logico interpretativo logico, lineare e pertanto pienamente condivisibile, il parere richiesto.

Ponendo l'attenzione sull'inciso della norma contrattuale invocata *"continuano a trovare applicazione"* l'A.R.A.N. affermava che *"appare evidente che la norma in esame non ha ripristinato eventuali clausole inserite nei precedenti CCNL e successivamente abrogate da successivi interventi legislativi. Va, peraltro, osservato che mentre il contratto non può abrogare la legge (per cui si limita, per le materie di*



competenza, a disapplicarla), la legge che interviene su un istituto precedentemente regolato dal contratto lo abroga". E ancora "la disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca non è contenuta interamente nell'ultimo contratto.....ma si compone del combinato disposto delle nuove clausole contrattuali e di quelle ancora vigenti, che continuano a trovare applicazione, contenute nei precedenti CCNL e nelle norme di settore.

Proseguendo nel ragionamento, l'A.R.A.N. affermava che "il combinato disposto delle norme sopra richiamate (art. 10 del CCNL 2018, articolo 2 D.Lgs.165 del 2001) comporta che la disciplina contrattuale vigente alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL del 19 aprile 2018, richiamata dal comma 10 dell'articolo 1 in esame, non è quella definita dagli originari contratti collettivi, atteso che questi ultimi sono stati di fatto modificati dalle norme di legge intervenute successivamente all'entrata in vigore degli stessi, tra le quali rientra appunto il D.Lgs. n.64 del 2017".

L'A.R.A.N. conclude riconoscendo che le parti negoziali possono effettivamente derogare alle disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro pubblico secondo le prescrizioni contenute nella nuova stesura dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 che recita nel secondo capoverso *"Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di esse, possono essere derogate nelle materia affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili"*.

Alla luce delle riflessioni espresse, si condivide la conclusione cui è pervenuto l'A.R.A.N. secondo cui "il CCNL del 19 aprile 2018 poteva certamente intervenire sulla materia della durata del servizio all'estero del personale della scuola, ma tale intervento derogatorio doveva essere esplicitato nel testo contrattuale. Cosa di fatto non avvenuta."

In assenza di una norma contrattuale pertanto vale quanto disposto da ultimo dal legislatore.

Considerato l'esito del giudizio nulla va disposto relativamente alle spese.

Roma, 28 ottobre 2019

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli

